

	ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 7427 DELLA RACCOLTA	
	CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI APS	
	CONFEDERCAMPEGGIATORI - C.I.C APS	
	REGOLAMENTO	
	Art. 1	
	AMBITI DI RAPPRESENTANZA	
	1. La Confederazione Italiana Campeggiatori (di seguito	
	C.I.C. APS) per conseguire gli scopi indicati dall'art. 5	
	dello Statuto adotta il seguente Regolamento Generale,	
	modificabile ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.	
	2. La C.I.C. APS, le Federazioni regionali - A.R.C., I Club	
	devono svolgere attività nell'interesse degli associati in	
	conformità dell'art. 5 dello statuto.	
	Art.2	
	MEMBRI ADERENTI	
	1. La C.I.C. APS è costituita, da: Federazioni regionali -	
	A.R.C. Club aderenti, soci diretti e da organismi	
	territoriali ai sensi dell'art. 6 dello statuto.	
	2. Ciascun Club aderente deve essere costituito da almeno 7	
	soci Ordinari, così come previsto dal D. Lgs. 3.7.2017 n.	
	117 e successive modifiche e integrazioni.	
	3. I soci delle organizzazioni aderenti di cui all'art.6	
	dello statuto possono essere: ordinari, familiari, giovani	
	ed onorari. I soci onorari vengono nominati dall'assemblea	
	su proposta del C.d.A. della C.I.C. ASP.	

4. Alla chiusura del tesseramento alla data del 31 ottobre di ogni anno, i Club aderenti devono comunicare alla C.I.C. APS il numero dei soci ordinari, familiari e giovani per la elaborazione delle statistiche che verranno inviate dalla stessa alle Federazioni regionali entro il 30 novembre d'ogni anno.

#### Art. 3

#### ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni per divenire membri della C.I.C. APS devono presentare domanda firmata dal rappresentante legale e corredata:

a) Dallo Statuto, dall'atto costitutivo, dalla deliberazione dell'Assemblea con la quale si richiede l'affiliazione;

b) dall'elenco delle cariche sociali;

c) dichiarazione attestante l'avvenuto adeguamento dello statuto sociale al disposto dell'art.111, comma 4 "quinquies" del D.P.R. 22/12/1985, n.917 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e succ. ed integ.

d) gli Enti e Associazione pubbliche e private di cui all'art. 6 dello statuto sono tenute a presentare delibera e/o verbale approvato dall'organo competente.

2. Tutti i documenti devono essere rilasciati in copia conforme e firmati dal Presidente e/o dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente.

	3. L'Associazione richiedente deve dichiarare di avere i	
	seguenti libri:	
	a) un libro dei soci eventualmente diviso per ordinari, e	
	familiari, giovani suddivisi tra maggiorenni e minorenni	
	nonché i soci onorari (al 30/10 dell'anno precedente),	
	b) un libro verbali dell'Assemblea,	
	c) un libro verbali del Consiglio Direttivo,	
	d) un libro verbali del revisore ove previsto,	
	e) documentazione su collegio arbitrale,	
	f) registro dei volontari.	
	4. L' Associazione richiedente deve allegare alla domanda la	
	dichiarazione scritta che il sodalizio rispetterà sia il	
	regolamento che lo Statuto della C.I.C. APS e che le proprie	
	finalità rispecchino quelle dell'art. 5 dello statuto.	
	5. La domanda può pervenire alla C.I.C. APS tramite la	
	Federazione - ARC competente per territorio regionale;	
	comunque, deve essere sempre integrata dal parere di questa.	
	6. La domanda, completata l'istruttoria da parte degli	
	uffici confederali, è sottoposta all'esame del Consiglio	
	d'Amministrazione nella prima riunione utile e la decisione	
	portata a conoscenza dell'Associazione prima possibile.	
	7. Le singole Associazioni devono impegnarsi a non svolgere	
	prevalentemente attività commerciale, fermo restando che,	
	nel caso in cui l'attività delle Associazioni determini	
	l'acquisizione di utili, questi non possono essere	

divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione è tenuto a conservare le scritture contabili e a redigere annualmente i bilanci al fine di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

#### Art. 4

#### CESSAZIONE D'APPARTENENZA

1. Il recesso di un'Associazione deve essere dato con una lettera almeno 3 mesi prima del 31 dicembre d'ogni anno, alla Federazione di appartenenza e alla C.I.C. APS.

2. Il Consiglio d'Amministrazione della C.I.C. APS verifica che l'Associazione recedente sia in regola con tutti i pagamenti prima di deliberare le dimissioni.

3. Per non osservanza del punto 1 e 2, l'Associazione recedente è obbligata a versare alla C.I.C. APS le quote d'adesione per l'anno corrente pari a quelle dell'anno precedente, unitamente ai sospesi.

4. La radiazione è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e solo per gravi motivi, dopo la richiesta di deduzioni scritte all'Associazione interessata se necessario. E' ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale.

5. La decisione di cui al comma precedente è adottata dal Consiglio d'Amministrazione e comunicata all'interessato ed

alla Federazione d'appartenenza.

6. Le singole Associazioni e/o i singoli iscritti che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere ad una Associazione confederata, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e/o della C.I.C. APS e/o della Federazione d'appartenenza.

#### Art. 5

#### FEDERAZIONI

1. Le Federazioni regionali - ARC rappresentano le Associazioni ed Enti sia pubblici che privati che ne hanno fatto richiesta condividendo le finalità di cui all'art. 5 dello statuto e regolamento.

2. Le singole Federazioni regionali devono impegnarsi a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività delle Federazioni determini l'acquisizione di utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.

3. L'attività delle singole Federazioni deve essere effettuata in linea con i programmi della C.I.C. APS nella parte applicabile.

4. Il numero dei componenti di diritto dei Consigli di Amministrazione delle singole Federazioni viene determinato dai rispettivi statuti e regolamenti; comunque non può essere inferiore a 5(cinque) e non superiore a 9 (nove)

compreso il Presidente ed escluso il Segretario.

5. Il legale rappresentante dell'Associazione è tenuto a conservare le scritture contabili e a redigere annualmente i bilanci al fine di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

6. Tutte le Associazioni aderenti ad una Federazione Regionale hanno diritto ad essere rappresentate in seno all'Assemblea Federale.

7. Il Presidente della Federazione regionale - A.R.C. è tenuto ad inviare alla C.I.C. APS copia del verbale delle riunioni d'assemblea e di consiglio, dei bilanci di previsione e consuntivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro approvazione. La C.I.C. APS ha facoltà di richiedere alla Federazione la documentazione mancante.

8. Nel caso in cui alle riunioni convocate degli Organi delle Federazioni - A.R.C non partecipino, i Club propri associati o non si riesce ad eleggere il presidente e il consiglio delle Associazioni per due convocazioni consecutive nell'arco di 6 (sei) mesi, la C.I.C. APS nella persona del Presidente, nominerà il commissario con il compito di assicurare il funzionamento delle Federazioni - A.R.C. per la normale amministrazione e di convocare - entro sei mesi dalla nomina - l'Assemblea Regionale per la rielezione dei propri organi o per promuovere la costituzione della Federazione - A.R.C.

9. Il Segretario della Federazione dovrà essere nominato con le stesse modalità del Segretario della C.I.C. APS, come da art. 17 dello statuto della C.I.C. APS e svolge le proprie mansioni come previsto dell'art.15 del presente regolamento.

10. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per la partecipazione alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni ordinari e giovani iscritti alle singole Associazioni ed eletti dalle proprie assemblee, in base alla seguente tabella:

a) fino a 25 soci 1 delegato;

b) da 26 a 75 soci 2 delegati;

c) da 76 a 125 soci 3 delegati;

d) ogni ulteriori 50 soci 1 delegato.

11. Per l'assemblea nazionale i delegati titolari e supplenti della Federazione saranno scelti, almeno in parte, tra i delegati dei Club partecipanti all'assemblea federale.

#### Art. 6

#### RUOLO DEI SOCI

1. Soci "ordinari" sono gli intestatari della Tessera C.I.C. APS. Tutti i soci di ciascuna Associazione aderente alle Federazioni Regionali e alla C.I.C. APS acquistano la qualifica di socio in qualunque Associazione a livello nazionale rispettando diritti e doveri delle stesse.

2. Soci "familiari" sono i parenti e affini del socio ordinario, nonché coppie di fatto, con lui conviventi ed

	intestatari della "tessera familiare confederale", godono	
	delle stesse agevolazioni e servizi dei soci "ordinari", ma	
	non hanno diritto al voto a livello nazionale, regionale e	
	locale.	
	3. Soci "giovani" sono quelli che, così come prescrive la	
	Federazione Internazionale del Campeggio e del Caravanning,	
	hanno un'età compresa tra i 14 (quattordici) e 28 (ventotto)	
	anni (l'età è riferita al 30 novembre) e pagano la quota	
	sociale. Hanno diritto di voto se maggiorenni.	
	4. Sono soci "diretti" quei campeggiatori che risiedono sul	
	territorio nazionale e che possono essere associati	
	direttamente alla C.I.C. APS e alle Federazioni Regionali.	
	5. La quota per i soci diretti è stabilita dal Consiglio	
	d'Amministrazione entro il mese di settembre d'ogni anno.	
	6. I cognomi, nomi ed indirizzi dei soci diretti devono	
	essere comunicati, se autorizzati dagli stessi, entro il 30	
	novembre di ogni anno, alle Federazioni - ARC, in conformità	
	ai requisiti della Legge sulla "privacy" del 31.12.1996 n.	
	675 e successive modifiche ed integrazioni.	
	7. Il numero dei soci diretti si aggiunge a quello delle	
	Associazioni facenti parte delle singole Federazioni - ARC	
	in cui i soci diretti hanno la residenza al fine del computo	
	totale degli iscritti in ciascuna Federazione - ARC.	
	8. I soci diretti ai fini dell'esercizio del loro diritto di	
	voto all'interno dell'Assemblea della C.I.C. APS, eleggono	



il proprio delegato durante la propria Assemblea.

Art.7

ENTI, ORGANIZZAZIONI ADERENTI

1. Le domande per l'adesione alla C.I.C. APS da parte di un'Organizzazione territoriale a carattere nazionale, di cui all'art. 6 dello Statuto, sono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Le domande per l'adesione, da parte di Organizzazione di cui al comma 1), possono essere accettate solo se:

a) le attività siano compatibili con gli scopi dell'Art. 5 dello statuto ed in ogni caso mai in contrasto con esso;

b) si assicuri sia la reciprocità in favore della C.I.C. APS, sia la partecipazione, con diritto di voto, alle proprie Assemblee, sia l'estensione della validità delle agevolazioni e servizi previsti per propri Soci, specificato da un protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti.

3. L'adesione per le organizzazioni di cui al comma 1) non comporta l'obbligo di acquistare per i propri iscritti la tessera C.I.C. APS.

Art. 8

ORGANI

1. Le sedute degli Organi confederali sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle leggi vigenti.

2. Le spese sostenute dai componenti gli organi confederali

	e federali, dal Segretario e dai membri delle Commissioni e	
	Comitati confederali, per compiti affidati o per necessità	
	d'ufficio, sono rimborsate secondo le norme stabilite dal	
	Consiglio d'Amministrazione purché non in contrasto con le	
	leggi vigenti.	
	3. Qualora gli aventi diritto presenti alle riunioni	
	collegiali, non risultino in numero legale, il Presidente è	
	tenuto a riconvocare una nuova riunione.	
	4. D'ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio	
	d'Amministrazione è redatto il verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario. La verifica contabile del	
	Revisore deve essere verbalizzata dallo stesso.	
	5. In caso d'assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice	
	Presidente. Per l'Assemblea nazionale elettiva in mancanza	
	del Presidente sarà indetta dal Vice Presidente.	
	6. Le elezioni degli Organi federali avvengono con le	
	modalità del presente Regolamento.	
	7. Le schede votate, se non vi sono reclami, entro 30 giorni	
	dall'assemblea, saranno distrutte.	
	8. Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario d'apertura	
	del seggio elettorale e fissa le norme per le votazioni.	
	9. I candidati a ricoprire cariche negli Organi confederali	
	dovranno presentare al Segretario della C.I.C. APS, prima	
	della votazione, apposita dichiarazione sottoscritta	
	attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dello	

Statuto.

10. Chi rappresenta l'Ente in altre Organizzazioni riferirà, alla prima riunione utile, il Consiglio d'Amministrazione sulle attività svolte e su quelle future, seguendone gli indirizzi programmatici pianificati e gli obiettivi fissati.

#### Art. 9

#### ASSEMBLEA NAZIONALE

1. I singoli componenti l'Assemblea Nazionale rivestono il mandato per tre anni, a far tempo dal 1° Luglio al 30 Giugno, del triennio stesso, per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione d'appartenenza di un Componente dell'Assemblea, subentrerà il primo supplente già eletto dall'Assemblea della Federazione.

3. I Presidenti Regionali - ARC e relativi delegati partecipanti all'Assemblea Nazionale della C.I.C. APS dovranno essere comunicati al Segretario entro 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Qualora un delegato non possa partecipare all'assemblea nazionale potrà essere sostituito solo per l'occasione dal primo delegato non eletto e darne comunicazione alla C.I.C. APS almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

4. L'Assemblea ne prende atto con apposito provvedimento.

5. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Federazione per partecipare alle Assemblee della C.I.C. APS, agli effetti

statutari, è in rapporto ai soci ordinari iscritti alle

singole Associazioni in base alla seguente tabella:

a) fino a 300 (trecento) nessun delegato;

b) da 301 (trecentouno) a 1000 (mille) soci 1 (uno) delegati;

c) da 1001 (milleuno) a 1.600 (milleseicento) soci 2 (due)

delegati;

d) da 1601 (milleseicentouno) a 2200 (duemiladuecento) soci

3 (tre) delegati;

e) da 2201 (duemiladuecentouno) a 2800 (duemilaottocento)

soci 4 (quattro) delegati;

f) oltre un delegato ogni 600 (seicento) soci.

6. La ripartizione dei delegati spettanti ad ogni

Federazione, sia per la partecipazione alle assemblee

confederali che federali, viene rivisitata annualmente, a

far tempo dal 1° del mese di gennaio, sulla scorta dei

risultati del numero dei soci acclarati al 31 ottobre

dell'anno precedente.

7. All'inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente

preliminarmente invita i presenti ad eleggere il presidente

dell'Assemblea, se necessario gli scrutatori di sala nel

numero ritenuto sufficiente per la conta dei voti.

8. Allo svolgimento dell'Assemblea si applica il principio

per il quale il numero legale, accertato dalla commissione

per la verifica dei poteri e comunicato al Presidente

dell'Assemblea, vale per tutta la durata della stessa salvo

ulteriori accertamenti della commissione o richieste di verifica da parte dell'Assemblea.

9. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni; dà la parola ai componenti che ne facciano richiesta, determinando il tempo dell'intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni. E' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine della riunione e per assicurare l'osservanza delle leggi e dello Statuto/Regolamento.

10. La convocazione dell'Assemblea può essere fatta, nei casi di urgenza e per gravi motivi, anche con avvisi diversi consentiti dalle leggi vigenti ma con preavviso di almeno cinque (5) giorni.

11. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

12. Il Presidente, in via d'urgenza e sentito il Consiglio d'Amministrazione, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori argomenti, anche dopo la spedizione dell'avviso di cui all' art. 11 dello Statuto.

13. I documenti spediti nel termine di convocazione dell'Assemblea sono dati per letti.

14. Le votazioni possono aver luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.

	15. Su richiesta di un membro la votazione su un argomento	
	avviene, se accolta dalla maggioranza dei presenti, a	
	scrutinio segreto o per appello nominale. Non sono ammesse	
	dichiarazioni di voto ed il Presidente della riunione si	
	avvale dell'assistenza degli scrutatori.	
	16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità gli	
	amministratori non hanno voto.	
	17. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere	
	effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.	
	18. In sede di elezioni dei componenti gli Organi Statutari,	
	le modalità di votazione sono stabilite dal regolamento	
	relativo alle votazioni.	
	19. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli	
	effetti della validità del numero legale.	
	20. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito	
	della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli,	
	degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei	
	singoli contrari e/o astenuti.	
	21. Per modificare lo statuto si fa riferimento all'art. 14	
	dello statuto stesso.	
	22. Per deliberare lo scioglimento della C.I.C. APS si fa	
	riferimento all'art. 14 dello statuto stesso.	
	23. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori	
	della C.I.C. APS, delle Federazioni e delle Associazioni,	

per fatti da loro compiuti sono deliberate dalle rispettive assemblee e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

24. In caso di parità nella votazione il voto del presidente dell'assemblea vale doppio.

#### Art. 10

#### CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione della C.I.C. APS è eletto come previsto dall'articolo 15 dello statuto.

2. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione è disciplinata come previsto dall'art. 15 dello statuto della C.I.C. APS.

3. La durata del mandato è di anni tre (3), dal 1 Luglio al 30 Giugno con ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

4. Le modalità delle votazioni sono definite nel regolamento votazioni.

#### Art. 11

#### PRESIDENTE

1. Le candidature per l'elezione del Presidente devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale della Confederazione a mezzo raccomandata a.r., almeno 90 (novanta) giorni prima dell'Assemblea elettiva.

2. La candidatura deve contenere:

a) la prova di socio, riportando gli estremi della tessera confederale in corso di validità, come da art. 16 dello

	Statuto;	
	b) l'elenco dei suoi Candidati al Consiglio	
	d'Amministrazione, con un minimo di 8 (otto) ed un massimo	
	di 13 (tredici);	
	c) l'indicazione della Regione di provenienza e la prova di	
	socio;	
	d) dichiarazione sottoscritta di accettazione della	
	candidatura esclusivamente per una sola lista;	
	e) nel caso di unica candidatura a Presidente, i candidati	
	al Consiglio di Amministrazione dovranno- su invito scritto	
	del Segretario Generale della C.I.C. APS - integrare entro	
	30 (trenta) giorni dalla comunicazione la propria lista sino	
	ad indicare 13 (tredici) nominativi, come da regolamento	
	delle votazioni.	
	3. Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti	
	dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli	
	effetti.	
	4. Ove la carica, terminata la votazione, rimanesse vacante	
	subentrerà il Vice-Presidente fino all'Assemblea successiva	
	che provvederà ad indire nuova elezione entro 45	
	(quarantacinque) giorni.	
	5. Nel caso di elezione Presidenziale vacante, come al punto	
	4 precedente, saranno considerate nulle anche le elezioni	
	del Consiglio d'Amministrazione.	
	6. L'elezione e lo scrutinio delle schede per il Presidente	



e per il Consiglio d'Amministrazione saranno effettuate

prima dell'elezione degli altri Organi Confederali.

7. Il Presidente dura in carica tre anni, per massimo tre

mandati consecutivi, come stabilito dall'art.16 dello

statuto C.I.C. APS, con decorrenza dal primo luglio al

trenta giugno.

Art. 12

#### COMMISSIONI

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente,

anche su richiesta degli Organi Confederali, il Consiglio

d'Amministrazione può costituire all'occorrenza, dei Gruppi

di lavoro con compito prettamente consultivo, ai quali

delegare lo studio e/o programmazione di particolari

attività Confederali di spiccato contenuto specialistico.

2. Le commissioni sono costituite da tre membri scelti fra

soci con facoltà di consultare esperti in materia anche non

soci. Il Consiglio di Amministrazione fissa il termine entro

il quale ultimare i lavori e presentare l'elaborato finale.

Il coordinatore della commissione è tenuto a pianificare le

attività.

3. La commissione è presieduta dal Responsabile Coordinatore

e il Presidente fa parte di diritto di tutte le Commissioni.

4. Il Presidente in presenza di inefficacia di una

Commissione può, con voto a maggioranza del Consiglio

d'Amministrazione, revocare la delega e/o la nomina.

5. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi decadono con la dichiarazione di fine lavori da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

REVISORE UNICO

1. Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea Nazionale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art 18 dello Statuto.

2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile dall'Assemblea.

3. Entro 90 (novanta) giorni prima della data determinata per indire la seduta assembleare per l'elezione del Presidente, le Federazioni - ARC dovranno aver fatto pervenire al Segretario i nominativi dei candidati. Le Federazioni - ARC dovranno allegare per i Revisori, i documenti di cui all'art. 18 dello statuto.

4. In base ai nominativi dei candidati presentati sarà poi predisposta dal Segretario una scheda unica con tutti i nomi dei candidati e la regione di appartenenza.

5. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo Revisore e il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.

6. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà

eletto il candidato più anziano di età naturale.

7. Il Revisore è invitato e assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione.

8. I compiti del Revisore dei Conti sono previsti dall'art. 18 dello Statuto e dalle vigenti leggi in materia.

9. Di ogni seduta il Revisore redige e sottoscrive il verbale.

10. Al Revisore è riconosciuto il rimborso delle spese e degli oneri sostenuti per l'espletamento dell'incarico.

#### Art. 14

#### COLLEGIO ARBITRALE

1. Il componente il Collegio Arbitrale sarà eletti dall'Assemblea Nazionale fra candidati aventi i requisiti previsti dall'art 19 dello Statuto.

2. Non può rivestire altro incarico e viene individuato tra i Soci, anche tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione e non ha diritto di voto per le attività di esclusiva pertinenza.

#### ART.15

#### SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, di cui può fare parte, con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto, su proposta del Presidente alla prima seduta utile. Non può rivestire altro incarico e viene individuato tra i soci, anche tra i componenti del Consiglio di

	Amministrazione e non ha diritto di voto per le attività di	
	esclusiva competenza. Può essere individuato anche come	
	consulente esterno, che ovviamente non ha diritto di voto e	
	non fa parte del consiglio di amministrazione	
	2. Il Segretario opera sotto la supervisione del Presidente	
	ed il controllo del Consiglio d'Amministrazione quale	
	responsabile esecutivo e finanziario. Firma congiuntamente	
	con il Presidente gli ordinativi di incasso e di spesa;	
	predispone la bozza dei bilanci.	
	3. Riferisce al Presidente ed al Consiglio d'Amministrazione	
	dell'attività svolta.	
	4. Assicura i piani, le politiche, le procedure del	
	Consiglio d'Amministrazione; controlla il funzionamento e	
	l'efficienza del personale per il raggiungimento degli scopi	
	e degli obiettivi dell'Ente. Assiste il Presidente	
	dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione durante lo	
	svolgimento delle sedute, senza diritto di voto.	
	5. Coordina il lavoro del personale per il raggiungimento	
	degli obiettivi fissati.	
	6. Deve possedere esperienza di Dirigente del settore	
	privato o pubblico, con esperienza di gestione e	
	coordinamento di attività diversificate e diffuse sul	
	territorio Nazionale. Buona conoscenza di almeno una lingua	
	ufficiale delle Organizzazioni Internazionali del Turismo.	
	7. Il Segretario può essere coadiuvato da Vice Segretari	

scelto fra i soci segnalati dal Segretario e nominati dal Consiglio d'Amministrazione.

8. Quando concorrano speciali motivi, che possano dare luogo anche ad incompatibilità, le funzioni di Segretario della seduta sono assunte, in mancanza di un vice segretario, dal Consigliere d'Amministrazione più giovane di età anagrafica.

9. Il Segretario può essere nominato "honoris causa", con rapporto di impiego gratuito, oppure in collaborazione coordinata e continuativa.

Nel primo caso saranno rimborsate le spese; nel secondo caso sarà stabilito il trattamento economico di dirigente d'azienda commercio - turismo e sarà stipulato un contratto individuale a termine.

10. La Segreteria può essere costituita da vari uffici ed avere dei collaboratori nei limiti delle necessità di funzionamento. Le determinazioni a ciò inerenti sono prese dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente o del Segretario.

11. All'inizio della seduta di Consiglio il Segretario procede all'appello nominale degli aventi diritto; coadiuva con il Presidente per il buon andamento dei lavori.

#### Art. 16

#### RISORSE DEL SISTEMA CONFEDERALE

1. La Federazione tiene un libro giornale ed un libro inventari e quei libri ausiliari richiesti dalla natura e

dimensioni dell'Ente e dalla normativa fiscale, un libro delle Associazioni membri, un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio d'Amministrazione, un libro verbali del Collegio dei Revisori.

Art. 17

BILANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il capitale liquido é depositato in uno o più conti correnti bancari; é aperto inoltre un conto corrente postale.

2. Il servizio di cassa é regolato da una convenzione con l'Istituto bancario prescelto dal Consiglio d'Amministrazione. Possono tuttavia essere aperti separati conti per particolari necessità.

3. Tutti i contanti derivanti dall'attività devono essere versati nei conti della sede centrale.

4. Le spese sono eseguite su fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario; le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario.

5. Per conseguire le proprie finalità la C.I.C. APS svolge la propria attività grazie al conseguimento di rendite od al versamento di quote associative a fondo perduto che costituiscono il cosiddetto "fondo comune" che, in caso di scioglimento dell'Ente, non può essere ridistribuito ma devoluto ad un ente avente scopi analoghi.

6. Le somme versate dagli associati, a titolo di quote

	associative, non concorrono a formare il reddito	
	complessivo. Anche i contributi dello Stato o altri Organi,	
	se finalizzati al conseguimento di uno scopo istituzionale	
	non di lucro, sono da considerarsi elementi non soggetti ad	
	imposizione fiscale.	
	7. Le entrate della C.I.C. APS delle federazioni, delle	
	Associazioni che vanno a costituire i rispettivi fondi	
	comune, sono composte da:	
	a) quote dei soci	
	b) contributi di simpatizzanti	
	c) contributi di enti e organismi pubblici e privati	
	d) donazioni, legati, lasciti, elargizioni	
	e) proventi di gestione.	
	8. E' fatto obbligo alla C.I.C. APS, alle singole	
	Federazioni, alle Associazioni di redigere annualmente il	
	bilancio sottoponendolo all'esame delle rispettive assemblee.	
	9. Il bilancio (situazione patrimoniale) ed il conto dei	
	profitti e delle perdite (conto economico) possono essere	
	redatti in conformità ai principi e tecniche contabili.	
	10. Il rendiconto, redatto entro sei mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio, 1 gennaio - 31 dicembre, dovrà essere	
	accompagnato da una relazione illustrativa e sottoposta	
	all'esame dell'assemblea. Dovrà essere tenuto e conservato	
	ai sensi del D.P.R. 600/73 e dell'art.2220 del Codice Civile.	
	11. La C.I.C. APS, le Federazioni, le Associazioni -	

svolgendo istituzionalmente attività senza scopo di lucro -  
non hanno i conseguenti obblighi amministrativi in termine  
di bollatura dei registri di cui all'art. 2215.

Art. 18

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO GENERALE

1. Il presente Regolamento Generale può essere modificato  
con le modalità di cui all'art.33 dello Statuto, su proposta  
del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta di almeno 10  
(dieci) Federazioni, inviata al Presidente della  
Confederazione.

2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla  
maggioranza dell'Assemblea Nazionale, da convocarsi in  
seduta straordinaria.

Art. 19

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Le Federazioni dovranno adeguare e/o si dotarsi di  
proprio Statuto, nei tempi e le modalità richieste dall'Art.  
35 dello Statuto, con l'approvazione della maggioranza delle  
Associazioni aventi diritto.

2. Le Federazioni che non adegueranno i propri Statuti con  
le modalità previste saranno considerate sciolte e le  
Associazioni aderenti passano alla diretta competenza della  
C.I.C. ASP o altre Federazioni con prevalenza territoriale.

3. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea  
Nazionale in uno allo Statuto, entra in vigore



contemporaneamente allo Statuto.

F.to VINCENZO DE LISIO - SIMONA CIRILLO NOTAIO (SIGILLO)